

DEFINIRE I SISTEMI DI VERIFICA E CONFORMITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI

Come affrontare le verifiche e i controlli del rispetto dei requisiti ambientali: indicazioni da inserire nella documentazione di gara, procedure in fase di valutazione delle offerte e in fase di esecuzione del contratto

DANA VOCINO – FONDAZIONE ECOSISTEMI

19 Ottobre 2018 | ore 09:30



GPP
Academy

**Seminari e approfondimenti
a cura del Gruppo di Lavoro acquisti verdi**

VERIFICHE E I CONTROLLI DEL RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI

- ☐ Procedure di affidamento (atti di gara)
- ☐ Procedure di selezione delle offerte
- ☐ Procedure in fase di esecuzione del contratto

Il Codice dei contratti pubblici e il GPP

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 68 – Specifiche tecniche

Art. 69 – Etichettature

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'oepr

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

TITOLO V - ESECUZIONE

Art. 100 – Condizioni di esecuzione dell'appalto

Il Codice dei contratti pubblici e il GPP

SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 68 –Specifiche tecniche

Art. 68. (Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le **caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.**

LE SPECIFICHE TECNICHE POSSONO RIGUARDARE UNA QUALUNQUE FASE DEL CICLO DI VITA

Le specifiche tecniche **possono riferirsi** allo specifico **processo o metodo di produzione** o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, **o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita** (estrazione della materia prima, uso, fine vita, ecc.) **anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

ATTENZIONE A NON CREARE OSTACOLI INGIUSTIFICATI ALLA LIBERA CONCORRENZA

4. Le specifiche tecniche **consentono pari accesso** degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e **non devono comportare** direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

NON FARE RIFERIMENTO A MARCHI E BREVETTI A MENO CHE...

6. le specifiche tecniche **non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata** o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, **né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine** o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti

Tale menzione o riferimento **sono tuttavia consentiti**, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia diversamente possibile. In tal caso la menzione o il riferimento **sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»**

MODI PER DEFINIRE LE SPECIFICHE TECNICHE NEI BANDI

5. Le specifiche tecniche sono **formulate** secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di **PRESTAZIONI O DI REQUISITI FUNZIONALI**: comprese le caratteristiche ambientali, *con parametri sufficientemente precisi* da consentire agli offerenti di *determinare l'oggetto dell'appalto*.
- b) facendo riferimento a **NORME TECNICHE**: norme europee, valutazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, omologazioni tecniche ecc. Ciascun riferimento **contiene l'espressione «o equivalente»**



PRECISARE BENE NEL BANDO LE
PRESTAZIONI O REQUISITI



PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Nota: in ogni caso anche se nel bando manca tale espressione, il Codice prevale sulla *lex specialis*.

ESEMPI

a) facendo riferimento a **PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI**

3.2.7 Plastica riciclata (CAM arredi)

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

ESEMPI

b) facendo riferimento a **NORME TECNICHE**

5.3.6 Requisiti degli imballaggi (CAM ristorazione)

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- Ecc.

NON SI POSSONO ESCLUDERE LE OFFERTE CHE...

7. Quando le specifiche tecniche si definiscono ricorrendo a **NORME TECNICHE (lett. b)**, le amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un'offerta se l'offerente dimostra, **con qualsiasi mezzo appropriato**, che **le soluzioni da lui proposte (DIVERSE DA QUELLE DEL BANDO)** **ottemperano in maniera equivalente ai requisiti richiesti**

ONERE PROBATORIO

L'offerente deve dimostrare
CON OGNI MEZZO
APPROPRIATO -**mezzi di prova
di cui all'articolo 82 (Rapporti
di prova, certificati e
documentazione tecnica del
fabbricante)** - che le sue
soluzioni ottemperano ai
requisiti

NON SI POSSONO ESCLUDERE OFFERTE CHE...

8. Quando si definiscono in termini di **PRESTAZIONI O DI REQUISITI FUNZIONALI (lett. a)**, le amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere **un'offerta conforme a norme tecniche** (quelle di cui alla lettera b), se tali norme contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali indicati nel bando. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a **dimostrare** con qualunque mezzo appropriato che la sua offerta **ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali del bando**

ONERE PROBATORIO

L'offerente deve dimostrare
CON OGNI MEZZO
APPROPRIATO -**mezzi di prova di cui all'articolo 82 (Rapporti di prova, certificati e documentazione tecnica del fabbricante)** - che le sue soluzioni ottemperano ai requisiti

SI POSSONO ESCLUDERE LE OFFERTE CHE...

DELIBERA ANAC N. 323 DEL 9 marzo 2016

Specifiche tecniche – Principio di equivalenza

E' legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'operatore economico che, presentando un'offerta tecnica con un sistema tecnologico diverso da quello prescritto dalle specifiche tecniche, non abbia dimostrato l'equivalenza della propria offerta, in termini di prestazioni e requisiti funzionali, rispetto alle specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico di gara.

NB. «Il richiamo al principio di equivalenza non può consentire di distorcere l'oggetto dell'appalto, al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente (insomma, un vero e proprio "aliud pro alio"), finendo così per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto medesimo» ([Tar Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 19 aprile 2018, n. 345](#)). Es. se nel bando richiedo «scarpe con strato di lattice», l'offerente non può fornire le scarpe con altro strato seppure avente la stessa funzione di assorbimento dell'energia da impatto. Non serve dimostrare che la funzione è la medesima.

SI POSSONO IMPORRE ETICHETTATURE NELLE SPECIFICHE TECNICHE

- **Art 69 – Etichettature**
- Le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre nelle specifiche tecniche un'etichettatura specifica come mezzo di prova dei requisiti**
 - I requisiti devono però essere: connessi all'oggetto dell'appalto, basati su criteri oggettivi e verificabili, non discriminatori;
 - Le amministrazioni possono anche fare riferimento ad alcuni requisiti dell'etichettatura (e non a tutti)
 - Le amministrazioni devono accettare etichette equivalenti come mezzo di prova

NB. In caso di etichette equivalenti, richiedere nel Disciplinare o Capitolato che l'operatore economico indichi il nome dell'etichetta, il sito web dove consultare lo standard/schema di certificazione/etichettatura equivalente e il punto dello standard in cui sono presenti i criteri equivalenti.

ESEMPIO

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti (CAM edilizia)

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica **Ecolabel**.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei seguenti criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:

- 4.2. consumo e uso di acqua;
- 4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
- 4.4. emissioni nell'acqua;
- 5.2. recupero dei rifiuti.

E INOLTRE LE ETICHETTATURE....

- sono stabilite nell'ambito di un apposito **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- sono **accessibili a tutte** le parti interessate;
- Includono requisiti che sono **stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura **non può esercitare un'influenza determinante**.

TRASPARENZA E
CONDIVISIONE

DEMOCRATICITA'

INDIPENDENZA

MEGLIO SEMPRE MENZIONARE I REQUISITI DELLE ETICHETTATURE NEGLI ATTI DI GARA...

Importante menzionare espressamente le caratteristiche ambientali dettagliate dell'etichettatura in modo da:

- consentire agli offerenti di fare riferimento ad un documento unico e ufficiale che promana dall'amministrazione aggiudicatrice stessa,
- evitare agli offerenti l'incertezza della ricerca di informazioni
- evitare incertezza dovuta a possibili modifiche nel tempo dei requisiti inclusi nell'etichettatura
- confrontare facilmente i requisiti con quelli di etichette equivalenti

SI POSSONO IMPORRE ETICHETTATURE NELLE SPECIFICHE TECNICHE

Art 69 - Etichettature (segue)

Se l'offerente dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a lui non attribuibili, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova idonei**

- ✓ quale la **documentazione tecnica del fabbricante** purchè **dimostri** che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti

Es. l'operatore ha fatto domanda per ottenere l'etichettatura e l'iter è in corso

ONERE PROBATORIO

**DOCUMENTAZIONE
TECNICA DEL
FABBRICANTE** (con
allegati Rapporti di prova
e/o certificati)

ES. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE (CALZATURE DPI)

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, (DPI di categoria 1°) deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali (es. report di prova):

- 1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
 - a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
 - b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
- 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante

NB. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Se del caso, nel Disciplinare o Capitolato, specificare il tipo di documentazione tecnica occorrente.

ESEMPIO:

«Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori»

NB. DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Se del caso, nel Disciplinare o Capitolato, specificare il tipo di documentazione tecnica occorrente.

ESEMPIO:

«Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato d'origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza»

VERIFICHE E I CONTROLLI DEL RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI

- ☐ Procedure di affidamento (atti di gara)
- ☒ Procedure di selezione delle offerte
- ☐ Procedure in fase di esecuzione del contratto

Il Codice dei contratti pubblici e il GPP

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

QUALI MEZZI DI PROVA DELLE SPECIFICHE TECNICHE ACCETTARE?

Art 82 – Rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova

Le amministrazioni aggiudicatrici **possono esigere** che gli operatori economici presentino, come mezzi di **PROVA DELLA CONFORMITÀ** ai requisiti (di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di cui art. 83) o alle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni di esecuzione dell'appalto:

1. una **relazione di prova** (rapporto di prova, RdP) **di un organismo di valutazione della conformità** (o altri organismi equivalenti) oppure
2. un **certificato di un organismo di valutazione della conformità** (o altri organismi equivalenti) oppure
3. **altri mezzi di prova appropriati** quale una **documentazione tecnica del fabbricante**

DEFINIZIONI



«Organismo di valutazione della conformità (OdC)»

- effettua **attività di valutazione della conformità**, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione **accreditato** a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (in Italia l'accreditamento degli organismi lo fa ACCREDIA) (oppure autorizzato per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, non basandosi sull'accreditamento a norma del Reg. 765)

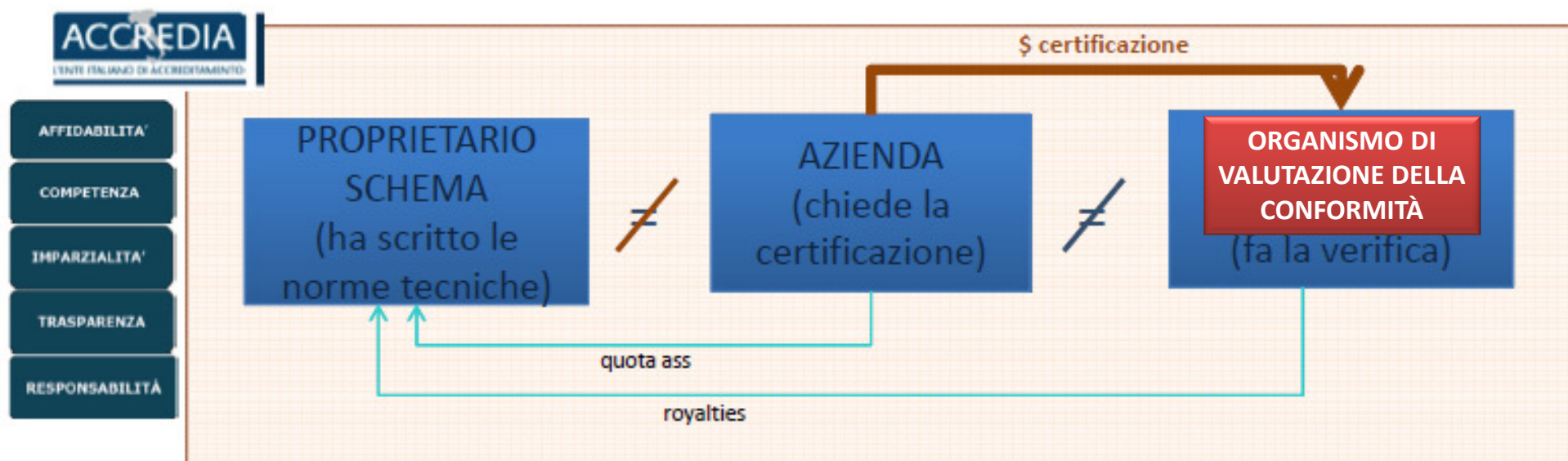


NB. L'ACCREDITAMENTO E' SEMPRE SPECIFICO A UN SETTORE/SCHEMA



- ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.

DEFINIZIONI



1- RELAZIONI DI PROVA

«Rapporto di prova» di un organismo di valutazione della conformità

Il **Rapporto di prova** (RdP) è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati)

Norma UNI EN ISO 17025:2005

- *Requisiti del sistema di gestione per la qualità (SGQ)*
- *Laboratori di prova e di taratura*
- *Modelli organizzativi ed operativi standardizzati*

Le prove svolte sotto accreditamento consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite.

Le prove effettuate da **laboratori accreditati** ai sensi della norma ISO/IEC 17025 sono servizi a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità. A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi.

1- RELAZIONI DI PROVA

Il **Rapporto di prova** (RdP) è:

Oggetto: Parere del Consiglio Nazionale dei Chimici su competenze professionali riservate e sull'esercizio abusivo della professione di Chimico.

Pervengono a questo Consiglio numerose segnalazioni su presunti abusi concernenti la professione di Chimico. Molti di questi abusi sarebbero comprovati dalla redazione da parte di

soggetti, privi del prescritto titolo professionale, di “rapporti di prova” contenenti un giudizio di tipo chimico.

Pertanto il “rapporto di prova” costituisce solo il riscontro documentale dell'applicazione di metodiche predeterminate (ad esempio da norme tecniche o clausole contrattuali).

Questo Consiglio ha già specificato quali sono le **rigide circostanze** in cui un “rapporto di prova”, di per se mero atto descrittivo (tipicamente endoprocedimentale), può sinteticamente essere assimilato al “certificato di analisi” (o comunque ad un atto professionale riassuntivo delle valutazioni del Chimico)¹.

Il Dirigente di laboratorio assume la responsabilità tecnica della prova.

1- RELAZIONI DI PROVA

E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel nostro Paese, il "Giudizio" espresso ai sensi della norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 17025 per avere validità legale per le - e nei confronti delle - Pubbliche Amministrazioni deve conformarsi alle norme cogenti che disciplinano le attività professionali regolamentate, e, specificamente, la professione di Chimico.



1- RELAZIONI DI PROVA

Il **Rapporto di prova** (RdP) è costituito da (punto 5.10 della norma UNI EN ISO 17025:2005 "Presentazione dei risultati»):

- numero di pagine variabile; tutte le pagine sono numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina
- emesso da apposito software
- documento cartaceo, con firma manuale del Dirigente Responsabile, o un file pdf, firmato digitalmente
- Identificazione univoca del RdP
- identificazione del laboratorio ed indirizzo
- identificazione della Struttura che esegue la prova all'interno dell'Ente.
- Data di emissione

segue..

- Marchio Accredia
- Identificazione univoca del campione: (numero di accettazione ,numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio)
- Identificazione del cliente: nome e indirizzo
- Caratteristiche del campione
- Identificazione del metodo di prova: numero della Procedura Operativa, ediz/rev, anno di emissione, descrizione sintetica del metodo
- Data inizio e fine prova
- Risultati della prova
- Incertezza di misura e sue modalità di calcolo
- Eventuali parametri di prestazione analitica (recupero, correzione dei risultati)
- Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati.
- Dichiarazione che il rapporto non può esser riprodotto parzialmente senza autorizzazione
- Numero di pagina e numero totale di pagine

[Esempio di Rapporto di prova](#)

2- CERTIFICATI

«**Certificato**» di un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi delle norme ISO/IEC 17065 (per prodotti processi e servizi), ISO/IEC 17021-1 (per sistemi di gestione), ISO/IEC 17024 (per persone):

- **Certificati di sistemi di gestione** (valutazione di conformità delle organizzazioni a ISO 14001, ISO 9000 ecc.)
- **Certificati di prodotti e servizi** (valutazione di conformità secondo la ISO 14024-**Tipo 1**; ISO 14021 asserzioni autodichiarate-**Tipo 2**; ISO 14025 Dichiarazioni ambientali di prodotto-**Tipo 3**)
- **Certificati di competenza professionale (persone)**
- **Verifiche**

2- CERTIFICATI

Gli schemi di accreditamento citati nei CAM

- SGA: Sistemi di Gestione Ambientali
- EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009): sistema comunitario di ecogestione e audit
- SGE: Sistemi di Gestione dell'Energia

- GHG (ISO 14064-1): gas ad effetto serra
- ETS (Direttiva 2003/87/CE): gas ad effetto serra

- DAP: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto
- ReMade in Italy
- End of Waste (Reg. CE n.715/2013, 1179/2012, 333/2011)
- PEFC - Prodotti di origine forestale (CoC, GFS, GSP)
- FSC
- EScO – Società che forniscono servizi energetici

- EGE – Esperti in gestione dell'energia

Certificati di Sistemi di gestione

Verifiche

Certificati di prodotti e servizi

Certificati di competenze professionali

[Esempio FSC](#)
[Esempio PEFC](#)
[Esempio contenuto di riciclato](#)
[Esempio Remade in Italy](#)

CERTIFICATO

Nr 50 100 10508

Si attesta che / This is to certify that
IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

F.lli MONTALTO S.r.l.

SEDE LEGALE: SEDE OPERATIVA:
V.LE REGIONE SICILIANA 8121 V.LE REGIONE SICILIANA 8205
I-90100 PALERMO (PA) I-90100 PALERMO (PA)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 14001:2004

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following product or service range

Rottamazione di veicoli fuori uso con successivo recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, mediante le fasi di: trasporto, stoccaggio,
selezione e riduzione volumetrica; avvio a smaltimento dei rifiuti
pericolosi. Vendita di ricambi usati (EA 24, 39a)

Crushing of out of service vehicles with following recovery of
hazardous and non-hazardous waste, by means of: transporting,
storage, sorting and volumetric reduction; disposal of hazardous
waste. Sales of used spare parts (EA 24, 39a)

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT-09



ENTE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO
SOG N° 048A ISO N° 005G PRD N° 001B
SOGA N° 018D ITA N° 001L ISP N° 001F
SCR N° 008F

Membre degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del
sistema di gestione aziendale con periodicità triennale"

"The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months
and on the complete review of company's management system after three-years"



Organismo di
certificazione

Norma o standard
rispetto alla quale è
effettuata la
certificazione

ESEMPIO DI CERTIFICATO

<http://www.accredia.it>
Organismo Accreditato

TÜV Italia S.r.l.

Sito Web: <http://www.tuv.it>

Sedi Accreditate

Via Isonzo, 61
40033 - **CASALECCHIO DI RENO**
(BO)
EMILIA ROMAGNA Italia

Tel: +39 051
29874.11
Fax: +39 051
29874.99

Ente nazionale di accreditamento
(autorizzazione) dell'Organismo di
certificazione

3- ALTRI MEZZI DI PROVA APPROPRIATI

- ✓ Le amministrazioni aggiudicatrici **accettano altri mezzi di prova appropriati** quale una **documentazione tecnica del fabbricante**,
- se l'offerente **non aveva** accesso ai **certificati o alle relazioni di prova** o la **possibilità di ottenerli entro i termini richiesti**,
 - a **condizione che** il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'offerente
 - e **purché** l'offerente **dimostri che i requisiti, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione siano soddisfatti**

4- ISPEZIONI

«Ispezioni» di un organismo di ispezione (Odi) accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17020

- Verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale
- In assenza di una specifica tecnica di certificazione, si ricorre alla **valutazione professionale di un tecnico competente** nel settore, che attraverso un giudizio di conformità dichiara la complessiva accettabilità dell'oggetto ispezionato (**Rapporto di ispezione**).
- L'ispezione è una sorta di istantanea. Fotografa lo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, in un preciso momento.

Il Codice dei contratti pubblici e il GPP

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale (degli operatori)

MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

Art 87– Certificazione delle qualità

2. Le stazioni appaltanti, **quando richiedono la presentazione di certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati **sistemi o di norme di gestione ambientale**, fanno riferimento al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi europei o internazionali (es. ISO 14000:2015), certificati da organismi accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le stazioni appaltanti riconoscono i **certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante **accetta anche altre prove documentali** delle misure di gestione ambientale, **purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti** a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

VERIFICHE E I CONTROLLI DEL RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI

- ☐ Procedure di affidamento (atti di gara)
- ☐ Procedure di selezione delle offerte
- ☒ Procedure in fase di esecuzione del contratto

Il Codice dei contratti pubblici e il GPP

TITOLO V - ESECUZIONE

Art. 100 – Condizioni di esecuzione dell'appalto

Art. 100. (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere **requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori.

Dette condizioni possono attenersi, in particolare, **a esigenze sociali e ambientali**.

2. In sede di offerta gli operatori economici **dichiarano di accettare i requisiti particolari** nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

QUESTIONI APERTE

ESEMPI DI MEZZI DI PROVA E PROBLEMI APERTI

CAM EDILIZIA

- ✓ 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata (criteri comuni a tutti i componenti edilizi)
- ✓ 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
- ✓ 2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo
- ✓ 2.4.2.3 Laterizi
- ✓ 2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio
- ✓ 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche
- ✓ 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti
- ✓ 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

- **dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD)**, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;
- **certificazione di prodotto (SCHEMI PROPRIETARI)** rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- **asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021** verificata da un organismo di valutazione della conformità;
- (se non sono presenti certificazioni) un **RAPPORTO DI ISPEZIONE** rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020, che attesti il contenuto di materia riciclata nel prodotto

NB. L'asserzione ambientale del produttore ex ISO 14021:

- è un ripiego dei produttori che non accedono –per vari motivi- ad altri tipi di certificazione;
- non è sotto accreditamento e quindi non conforme al Codice appalti;
- è comunque ammissibile come **documentazione tecnica del fabbricante**, ma in questo caso ricade sull'offerente in sede di gara l'**onere di provare** il rispetto dei requisiti (non opera come presunzione di conformità)

Le verifiche richieste dai CAM

CAM CALZATURE

CAM SPECIFICHE TECNICHE	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva	➤ documentazione (DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE) atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo di calzature/articoli di buffetteria ➤ dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati
2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio	➤ RAPPORTI DI PROVA rilasciati da organismi di valutazione della conformità (pacchetti standard previsti dai laboratori)
2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale	➤ dichiarazione di conformità corredata dai RAPPORTI DI PROVA rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore, per non gravare economicamente il produttore)
2.3.4 Consumo idrico (del processo di concia)	➤ dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle indicante consumo annuo (corredata di fatture o volumi idrici prelevati da pozzi)
2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui	➤ dichiarazione di conformità corredata dai RAPPORTI DI PROVA (metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003) e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014))

CAM CALZATURE

CAM SPECIFICHE TECNICHE	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui a) Recupero dei Sali di cromo b) Uso di concianti ad alto esaurimento	a) documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale con attestazione del recupero dei sali di cromo e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero b) specifiche tecniche dei prodotti utilizzati (percentuale di efficienza) e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio
2.3.7 Composti organici volatili (COV)	➤ dichiarazione di conformità con calcolo dell'impiego di COV durante la produzione finale di scarpe secondo la norma EN 14602, supportato dalla documentazione (registrazione degli acquisti di pelle, adesivi, finiture e produzione di calzature) . ➤ Per calzature DPI, copia della CERTIFICAZIONE rilasciata da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE (direttiva sui DPI)
2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature	➤ dichiarazione di conformità supportata da RAPPORTI DI PROVA , come specificato in appendice II (prove di durabilità delle calzature)

CAM CALZATURE

CAM CRITERI PREMIANTI	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.4.1 Gestione responsabile della filiera	➤ relazione sottoscritta dal rappresentante legale (descrive l'impatto delle attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva)
2.4.2 Etichette ambientali di tipo I	➤ Ecolabel per le calzature o altre etichette equivalenti di tipo I o altri mezzi di prova idonei (nei limiti dell'art 69 comma 3 del Codice Appalti)
2.4.3 Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciarci	➤ dichiarazione di conformità su base media mensile dell'impianto cui conferisce gli scarichi, supportata da un RAPPORTI DI PROVA (metodi: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885). ➤ Se non collegato ad un impianto di trattamento, l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità con BAT 10, BAT 11 o 12 della decisione della Commissione 2013/84/UE (migliori tecniche disponibili concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE)
2.4.4 Depilazione delle pelli senza solfuri	➤ relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui riporta la procedura di depilazione delle pelli e l'alternativa utilizzata per la depilazione delle pelli senza solfuri con le relative registrazioni che ne dimostrano l'acquisto (fatture).
2.4.5 Componenti tessili costituiti da fibre riciclate	➤ Bilancio di massa rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che permetta l'esatta quantificazione della % di riciclato nel materiale <u>oppure</u> ➤ (CERTIFICATO) certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti) <u>oppure</u> ➤ (CERTIFICATO) etichetta ambientale di tipo I ai sensi della norma ISO 14024

CAM CALZATURE

CAM CRITERI PREMIANTI	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.4.6 Materiali polimerici	➤ dichiarazione di conformità del rappresentante legale che attesti l'utilizzo del PVC senza le sostanze indicate nel criterio con rapporti di prova ISO/TS 16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 oppure ➤ PVC riciclato con certificazione di prodotto (CERTIFICATO) rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti)
2.4.7 Risparmio idrico 2.4.8. Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e Assemblaggio 2.4.9 Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico	➤ descrizione dettagliata

CAM TESSILI

CAM SPECIFICHE TECNICHE	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito	➤ Ecolabel (CERTIFICATO) oppure ➤ OEKO-TEX® Standard 100 (classe II) (CERTIFICATO) oppure ➤ RAPPORTI DI PROVA rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819
4.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche.	➤ etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOT) (CERTIFICATO) oppure ➤ etichetta "Organic Content Standard (OCS)" (CERTIFICATO) oppure ➤ Ecolabel, (CERTIFICATO) nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi
4.2.3 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa (ad esempio viscosa, modal, lyocell, rayon): limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita	➤ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice con sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente con allegato RAPPORTO DI PROVA rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità <u>oppure</u> ➤ Ecolabel (CERTIFICATO)

CAM EDILIZIA

CAM 2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.3.5.5 Emissioni dei materiali	Prove di laboratorio (RAPPORTO DI PROVA) sulle emissioni, realizzate in conformità alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o equivalenti
2.4.1.1 Disassemblabilità (criteri comuni a tutti i componenti edilizi)	Elenco dei componenti e calcolo della massa
✓ 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata (criteri comuni a tutti i componenti edilizi) ✓ 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati ✓ 2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo ✓ 2.4.2.3 Laterizi ✓ 2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio ✓ 2.4.2.6 Componenti in materie plastiche ✓ 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti ✓ 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici	➤ (CERTIFICATO) dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly® o equivalenti; ➤ (CERTIFICATO) certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti; ➤ (CERTIFICATO) asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo di valutazione della conformità ➤ (se non sono presenti certificazioni) un RAPPORTO DI ISPEZIONE rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020, che attesti il contenuto di materia riciclata nel prodotto

CAM EDILIZIA

CAM 2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI	Tipologie di verifiche richieste dal CAM (certificazioni di prodotto, verifiche, documentazione tecnica del produttore, relazioni tecniche del progettista, ecc.)
2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno	➤ (CERTIFICATO) FSC, PEFC o equivalenti ➤ (CERTIFICATO) FSC® Riciclato, FSC® misto, Riciclato PEFC o equivalenti ➤ (CERTIFICATO) ReMade in Italy® per il legno riciclato ➤ (CERTIFICATO) asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 verificata da un organismo di valutazione della conformità.
2.4.2.7 Murature in pietrame e miste	➤ dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice e impegno ad accettare un'ISPEZIONE da parte di un organismo di valutazione della conformità
✓ 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti ✓ 2.4.2.11 Pitture e vernici	➤ (CERTIFICATO) Marchio Ecolabel UE o equivalente; ➤ (CERTIFICATO) dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 ➤ DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PRODUTTORE comprovante il rispetto del criterio <u>validata da un organismo di valutazione della conformità</u>
2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni	Relazione tecnica del progettista con allegate schede tecniche
✓ 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento ✓ 2.4.2.14 Impianti idrico sanitari	Relazione tecnica sull'impianto e Marchio Ecolabel UE (CERTIFICATO) o equivalente sui prodotti



DANA VOCINO – FONDAZIONE ECOSISTEMI

dana.vocino@fondazioneecosistemi.org

Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi

Segreteria tecnica



Fondazione Ecosistemi

Viale Liegi, 32 00198 Roma

Tel. +39 06/68301407

Fax +39 06/92912226

email: nina.vetri@fondazioneecosistemi.org

Ente capofila



Città metropolitana
di Roma Capitale

Città metropolitana di Roma Capitale

Dip.to IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale"

Ufficio di Direzione "Promozione dello sviluppo sostenibile"

Via Tiburtina, 695 - 00159 Roma

Tel. 06 6766 3278/3276 - fax 06 6766 3284

email: agenda21@cittametropolitanaroma.gov.it